

Pubblicato il 28/01/2026

N. 01640/2026 REG.PROV.COLL.  
N. 15828/2025 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Ter)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 15828 del 2025, proposto da

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];

*contro*

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Barbagiovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

*previa sospensione degli effetti:*

-della Determinazione Dirigenziale prot. CA/249073/2025 del 23/12/2025 di Attuazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 18 dicembre 2025, deliberazione quest'ultima della quale anche si chiede l'annullamento,

entrambe impugnate, unitamente ai loro allegati rilevanti ai fini del presente contenzioso, nelle parti in cui determinano lo spostamento definitivo del posteggio fisso delle ricorrenti da [REDACTED];

-di ogni nota, memoria, parere, verbale di Conferenza dei Servizi menzionati nella Determinazione Dirigenziale e nella deliberazione del Consiglio Municipale sopra indicati e che non sono stati comunicati e quindi non noti nel loro contenuto, nella parte in cui ostano alla permanenza del posteggio delle ricorrenti nell'attuale sede di [REDACTED]

-di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla permanenza del posteggio delle ricorrenti nell'attuale collocazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Questi i fatti per cui è causa.

In data 24/12/2025 Roma Capitale ha notificato alla [REDACTED] Determinazione Dirigenziale che attua il Piano del Commercio su Area Pubblica e determina, ai fini che qui interessano, lo spostamento definitivo del posteggio fisso della [REDACTED] già oggetto di delocalizzazione temporanea legata all'evento Giubilare.

Con il ricorso in esame la [REDACTED], affittuaria del posteggio, chiedono l'annullamento, previa sospensione degli effetti, di detto provvedimento deducendone l'illegittimità per violazione dell'art. 7 e seguenti della l. 241/1990, nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 9 commi 2 e 3 della D.A.C. 118/2025 che avrebbe introdotto una disposizione (l'art. 9,

comma 3) che consentirebbe espressamente il rilascio di occupazione di suolo pubblico in viabilità principale come è Viale Giulio Cesare.

Si è costituita Roma Capitale contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto.

Ha riferito in punto di fatto che la Conferenza di Servizi tenutasi in data 19.02.2025 aveva esaminato la situazione dei posteggi situati in Viale Giulio Cesare, rilevando plurime criticità, molte delle quali preesistenti all'ordinanza giubilare del 24.12.2024, e, per quanto qui di interesse, la necessità di delocalizzare le postazioni tra i civici [REDACTED] per problemi di **sicurezza** dei pedoni diretti ai Musei Vaticani. Si era quindi determinata nel senso di non confermare nel futuro Piano del Commercio nessuna delle 12 postazioni precedentemente esistenti su Viale Giulio Cesare, esprimendo l'intenzione di rendere definitiva la collocazione già disposta provvisoriamente in Via Barletta per l'evento giubilare, previo parere del Comando dei Carabinieri.

In data 25.09.2025, con nota prot. CA/2025/019094, il Municipio I ha notificato alle associazioni di categoria e agli operatori interessati, inclusa l'odierna ricorrente [REDACTED], le risultanze del lavoro di revisione del Piano del Commercio condotto dall'Amministrazione informandoli che i posteggi non alimentari di [REDACTED] [REDACTED].

Con deliberazione del 18.12.2025, n. 34, il Consiglio del Municipio Roma I Centro ha approvato il *“Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica”* e, *“per ciò che concerne viale Giulio Cesare, Piazza Risorgimento, via Ottaviano, Porta Angelica Piazza Pia (spostamenti effettuati con determinazione dirigenziale CA/3117/2024, CA/183307/2025 e CA/1006/2025) a seguito delle successive conferenze di servizi”*, ha stabilito di ricollocare definitivamente la postazione di parte ricorrente di [REDACTED].

Con determinazione dirigenziale del 23.12.2025, prot. CA/3041/2025, il Direttore del Municipio I ha dato attuazione alle disposizioni del Piano del Commercio approvato dal Consiglio Municipale, confermando relativamente alla postazione dei ricorrenti lo spostamento da Viale Giulio Cesare e la sua

definitiva ricollocazione in Via Barletta. Il provvedimento è stato notificato alla Società ricorrente a mezzo PEC in data 24.12.2025.

In punto di diritto, Roma Capitale ha sostenuto che la ricorrente, unitamente alle associazioni di categoria e agli operatori interessati, sarebbero stati coinvolti nel procedimento di ricollocazione definitiva delle postazioni ed erano al corrente delle determinazioni che sarebbero state assunte nel Piano del Commercio fin dal settembre 2025, in coerenza con le risultanze della Conferenza di Servizi del 19.02.2025.

Alla camera di consiglio del 21 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.

2. Il ricorso è infondato per le ragioni che si vengono ad illustrare.

Il provvedimento gravame risulta adottato all'esito di una istruttoria approfondita.

Invero nel corso della Conferenza di Servizi del 19 febbraio sono state esaminate le relazioni della Polizia Locale del 24 luglio 2023, del 30 gennaio 2025 e del 4 febbraio 2025, che hanno accertato nell'area in esame: problemi di **sicurezza** dei pedoni diretti ai Musei Vaticani; l'incremento di numerosi esposti di cittadini che lamentavano disagi e comportamenti lesivi del decoro e del contesto urbano, per la presenza di furgoni in seconda e terza fila; il consistente numero di sanzioni (per un totale di n. 142) elevate agli operatori dell'area per occupazione di suolo pubblico eccedente e violazioni in materia di rapporti di lavoro.

Da qui, la necessità di delocalizzare le postazioni tra i civici nn. [REDACTED] e rendere definitiva la collocazione già disposta provvisoriamente in Via Barletta per l'evento giubilare, previo parere del Comando dei Carabinieri.

Ancora, dalla documentazione versata in atti (nota del 25.09.2025, prot. CA/2025/019094), risulta provato che il Municipio I ha notificato alle associazioni di categoria e agli operatori interessati, inclusa l'odierna ricorrente [REDACTED] le risultanze del lavoro di revisione del

Piano del Commercio condotto dall'Amministrazione, informandoli che i posteggi non alimentari di [REDACTED] sarebbero stati spostati a via Barletta.

La deliberazione di approvazione del Piano del Commercio, che recepisce gli esiti delle diverse Conferenze di Servizi succedutesi nel corso dell'iter procedimentale, è stata assunta dal Consiglio del Municipio I in data 18.12.2025, adottata il 23.12.2025 e poi comunicata alla Società il giorno successivo.

Pertanto il confronto endoprocedimentale tra le parti si è svolto regolarmente e l'istruttoria condotta risulta approfondita e completa.

Peraltro, i Piani del commercio rappresentano atti di pianificazione la cui adozione, in quanto esercizio della funzione pianificatoria ad essi sottesa, si caratterizza per l'ampio margine di discrezionalità attribuito all'amministrazione, con possibilità di censurare le scelte effettuate solo quando queste si presentino come manifestamente illogiche o contraddittorie.

Nel caso di specie, la scelta di non mantenere le postazioni di Viale Giulio Cesare, compresa quella dei ricorrenti, risponde a criteri di ragionevolezza e tutela della legalità, della **sicurezza** e della mobilità **urbana**, del decoro, valutati dagli Uffici interessati in sede di Conferenza di Servizi.

Sotto tale profilo, è importante sottolineare che tale scelta non concerne la sola postazione di parte ricorrente, con conseguente emersione di profili peculiari a essa attinenti, ma riflette appunto esigenze di carattere generali, adeguatamente soppesate nel corso del procedimento, a fronte delle quali la ricorrente non può neppure opporre l'incisione di esse su una concessione in corso, atteso che il proprio titolo, relativo a Viale Giulio Cesare, ha cessato di avere efficacia il 31 dicembre 2025.

Né ha rilievo quanto permette l'art. 9 della DAC n. 118/25, perché, anche a prescindere dalla applicabilità astratta di tale norma alla attività esercitata dalla ricorrente, in ogni caso ciò che è consentito non necessariamente è imposto, nel senso che spetta pur sempre all'amministrazione, nel rispetto dei canoni

del buon andamento della sua azione, assumere scelte pianificatorie e di concreta gestione del suolo pubblico della quale è titolare.

3. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese di lite in considerazione della natura delle questioni poste alla luce delle condizioni personali e sociali della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Marco Bignami, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere

Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Francesca Ferrazzoli**

**IL PRESIDENTE**  
**Marco Bignami**

IL SEGRETARIO